DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato, nonche' degli enti pubblici e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale. Sono altresi' esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti e' di competenza parlamentare.

Versione in vigore dal 19 marzo 1994, non più in vigore dal 18 maggio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della proroga degli organi amministrativi
Estremi	Decreto-legge 17 marzo 1994, n. 179
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-proroga-degli-organi-amministrativi-1994/art-1-ambito-di-applicazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it